

Comune di Reggello

Provincia di Firenze

Valutazione Ambientale Strategica Variante al Piano Strutturale del Comune di Reggello

L.R. 10/2010 e s.m.i.

Integrazione per previsione nuovo depuratore in loc. Ruota al Mandò

Responsabile Servizi tecnici e urbanistici

Arch. Stefano Ermini

Valutazione Ambientale Strategica

Dott. Forestale Fabrizio D'Aprile

24 Ottobre 2019



The image shows a circular professional stamp in blue ink. The text inside the stamp reads: "ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI", "DR. FOR. FABRIZIO D'APRILE", "n. 155", and "AREZZO". Below the stamp is a handwritten signature in blue ink that reads "Fabrizio D'Aprile".

Indice

1. Premessa	Pag.	3
2. Note sui contenuti progettuali		4
3. Norme di legge e parametri tecnici		4
4. Conclusioni		7

1. Premessa

Con Det. n. 513 del 19/06/2019, il Comune di Reggello (FI), Settore Urbanistica, ha incaricato il Dott. Fabrizio di redigere la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante al vigente Piano Strutturale, che segue sotto.

Il Documento VAS prodotto per la Variante al Piano Strutturale del Comune di Reggello (FI) *ha recepito in toto, riconfermato, ampliato ed aggiornato*, dove necessario, quanto riportato ed indicato nei documenti relativi alla Valutazione Ambientale Strategica eseguita per il Piano Strutturale dello stesso Comune <http://www.comune.reggello.fi.it/approvazione-nuovo-piano-strutturale>

In Ottobre 2019, è pervenuta richiesta di Integrazione al Documento programmatico per l'Avvio del Procedimento della Variante al Piano Strutturale – Art. 17 della L.R. 65/2014 avente in oggetto la previsione da parte di Publiacqua e A.I.T. di un nuovo depuratore intercomunale fra i Comuni di Reggello - Rignano Sull'Arno - Figline e Incisa Valdarno da realizzarsi in loc. Ruota al Mandò a confine con la nuova previsione di espansione della zona industriale di cui all'area 4, UTOE 12 dell'Album delle previsioni di P.S. e P.O. e quindi di integrazione alla Valutazione Ambientale Strategica per la Variante al Piano Strutturale del Comune di Reggello del Giugno 2019.

Si ricorda che buona parte, se non tutti, i contenuti derivano o sono applicazioni di normative, metodologie, obiettivi e dati previsti da leggi, regolamenti, piani e/o programmi sovraordinati alla pianificazione a livello comunale e non sono quindi da intendersi come scelte discrezionali o soggettive.

2. Note sui contenuti progettuali

In relazione alla planimetria fornita, emergono alcuni elementi normativi e tecnici che devono essere soddisfatti.

L'area, almeno nell'immagine disponibile presso l'Autorità di Bacino dell'Appennino Settentrionale e comunque in seguito a sopralluogo, appare in parte boscata e quindi sottoposta a vincolo idrogeologico, per il quale vige la "legge forestale toscana" (L.R. 39/2000 e successive mm.ii.) ed il suo regolamento d'attuazione (D.P.G.R. 48R/2003 e successive mm.ii.). *Si ricorda che dove tale vincolo non sia presente su base planimetrico-cartografica (ex-RD del 1923), la presenza di boscato secondo i parametri della legge forestale fa scattare immediatamente la presenza del vincolo idrogeologico e di quello paesaggistico.* Tuttavia, dall'immagine non traspare chiaramente se trattasi di terreno boscato ai sensi dei requisiti indicati dalla legge forestale e dal suo regolamento per cui **risulta necessaria una verifica tecnica per la identificazione su base parametrica della classificazione come area boscata o meno.**

In caso affermativo, l'art. 37, comma 2., prevede che *"... I cambiamenti di destinazione d'uso dei suoli coperti da bosco, le trasformazioni del bosco e gli imboschimenti sono soggetti alla valutazione d'impatto ambientale (VIA) nei casi di cui alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS" e di valutazione d'impatto ambientale "VIA").*

3. Norme di legge e parametri tecnici

In base alla normativa sopra citata, si rileva che:

Art. 39, comma 2: *"... Il regolamento forestale disciplina anche le attività che interessano i terreni non boscati sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici. ..."*

Art. 39, comma 4. *Il regolamento forestale disciplina in particolare:*

-

Lettera b) *per tutti i terreni, boscati e non boscati, sottoposti a vincolo idrogeologico:*

....

6) *le trasformazioni dei boschi;*

7) *le trasformazioni dei terreni saldi in terreni a periodica lavorazione;*

8) *le altre trasformazioni di destinazione dei terreni;*

9) *la realizzazione di opere e i movimenti di terreno;*

Art. 41 – **Trasformazione del bosco**

"... 1. Costituisce trasformazione del bosco ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione forestale, al fine di utilizzare il terreno su cui la stessa è insediata per destinazioni diverse da quella forestale.

... 2. **La trasformazione del bosco riveste carattere di eccezionalità ed è consentita esclusivamente nei casi e secondo la disciplina previsti dalla presente legge. ...”.**

Di seguito, gli adempimenti tecnici normativi qualora il sito sia sottoposto a vincolo idrogeologico, come da Regolamento Forestale D.P.G.R. 48R/2003 attuativo della L.R. 39/2000.

“ ”

Sezione II

- NORME TECNICHE GENERALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 73 - Ambito di applicazione delle norme tecniche generali

1. Le norme della presente sezione si applicano a tutti i lavori inerenti alla realizzazione di opere e movimenti di terreno, anche se non soggetti ad autorizzazione o dichiarazione, nei terreni vincolati a scopi idrogeologici, di cui agli articoli 37 e 37 della legge forestale, fatta salva ogni diversa disposizione indicata specificamente nel presente regolamento, negli atti autorizzativi o nelle prescrizioni dettate a seguito della presentazione di dichiarazione.

2. Per quanto non specificamente disposto, le indagini sui terreni e sulle rocce, la verifica della stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, la progettazione e l'esecuzione delle opere devono uniformarsi alle norme tecniche di cui all'[articolo 1 della legge 2 febbraio 1974, n. 64](#) (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), emanate con decreto del Ministro dei lavori pubblici 11 marzo 1988 (Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione) e con la circolare del Ministro dei lavori pubblici 24 settembre 1988.

Art. 74 - Regimazione delle acque

1. Nei terreni vincolati è fatto obbligo di assicurare che il deflusso delle acque superficiali e sorgive avvenga senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno. A tal fine, durante l'esecuzione di opere e movimenti di terreno di qualsiasi entità *o trasformazione di boschi o di terreni saldi*, devono essere osservate le seguenti norme:

a) tutte le acque provenienti da fabbricati, da altri manufatti e da aree non permeabili devono essere raccolte, canalizzate e smaltite attraverso le reti fognarie, ove esistenti, oppure attraverso gli impluvi naturali, senza determinare fenomeni di erosione dei terreni o di ristagno delle acque;

b) tutte le tubature idrauliche sotterranee devono essere realizzate in modo da evitare perdite o rotture, assicurando in particolare che nei terreni suscettibili di movimenti di assestamento, quali aree di riporto e terreni instabili, le opere siano in grado di mantenere la loro efficienza.

2. Nei terreni vincolati non devono essere creati ostacoli al normale deflusso delle acque meteoriche o sorgive e deve essere sempre assicurata la corretta regimazione delle acque, al fine di evitare fenomeni di ristagno o di erosione nell'area oggetto dei lavori e nei terreni limitrofi.

3. Per i fini di cui al comma 2, durante le fasi di cantiere e in particolare ove siano previsti scavi *o trasformazione di boschi o di terreni saldi*, devono essere assicurati:

a) l'allontanamento delle acque provenienti dai terreni posti a monte o circostanti l'area dei lavori, mediante la preliminare realizzazione di appositi fossi o fossetti di guardia delimitanti l'area stessa ed in grado di convogliare le acque a valle secondo le linee naturali di sgrondo, senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno;

b) la corretta regimazione delle acque superficiali nell'area oggetto dei lavori, realizzando le canalizzazioni ed i drenaggi necessari ad evitare fenomeni erosivi o di ristagno, specialmente nelle aree di scavo; ove non sia possibile smaltire le acque per gravità devono essere previsti impianti per il sollevamento delle stesse, che evitino ristagni anche temporanei nell'area di cantiere. Lo scarico a valle deve avvenire in modo da evitare danni ai terreni sottostanti;

c) la captazione e l'allontanamento al di fuori dell'area di cantiere delle eventuali acque sorgive.

4. Nei terreni vincolati i seguenti interventi sono soggetti ad autorizzazione:

a) la modifica di impluvi, fossi o canali e l'intubamento delle acque all'interno degli stessi;

b) la modifica dell'assetto delle sponde o degli argini di corsi d'acqua naturali o artificiali;

c) l'immissione di acque superficiali o di scarico nel suolo o nel sottosuolo mediante impianti di sub-irrigazione o di dispersione nel terreno o altre opere;

d) gli emungimenti delle acque sotterranee.

5. Ai fini dell'autorizzazione all'esecuzione degli interventi di cui al comma 4 devono essere effettuate preliminari indagini e verifiche atte alla valutazione della compatibilità idrogeologica ed idraulica degli interventi stessi, da esporre in apposita relazione costituente parte integrante della progettazione delle opere.

Art. 75 - Indagini geologiche

1. La realizzazione di opere, l'esecuzione di scavi finalizzati alla modificazione dell'assetto morfologico dei terreni vincolati, con o senza la realizzazione di opere costruttive, nonché l'esecuzione di riporti di terreno devono essere precedute da indagini geologiche atte a verificare la compatibilità degli stessi con la stabilità dei terreni.

2. I sondaggi e le altre prove necessarie alle indagini geologiche di cui al comma 1 sono eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione purché comportino limitati movimenti di terreno senza la realizzazione di nuova viabilità di accesso o l'estirpazione di piante o ceppaie forestali

3. In particolare deve essere preliminarmente valutata la stabilità dei fronti di scavo o di riporto a breve termine, in assenza di opere di contenimento, determinando le modalità di scavo e le eventuali opere provvisorie necessarie a garantire la stabilità dei terreni durante l'esecuzione dei lavori.

4. Nei terreni posti su pendio, od in prossimità a pendii, oltre alla stabilità localizzata dei fronti di scavo deve essere verificata la stabilità del pendio nelle condizioni attuali, durante le fasi di cantiere e nell'assetto definitivo di progetto, considerando a tal fine le sezioni e le ipotesi più sfavorevoli, nonché i sovraccarichi determinati dalle opere da realizzare.

5. Le indagini geologiche devono inoltre prendere in esame la circolazione idrica superficiale, ipodermica e profonda, verificando eventuali interferenze degli scavi e delle opere in progetto nonché la conseguente compatibilità degli stessi con la suddetta circolazione idrica.

6. Le indagini, le valutazioni e le verifiche di cui al presente articolo devono estendersi ad un intorno significativo all'area oggetto dei lavori, evidenziando le eventuali azioni degli scavi, dei riporti e delle opere in progetto su manufatti, quali costruzioni, strade ed altre infrastrutture, su sorgenti e su altre emergenze significative ai fini idrogeologici, quali aree di frana o di erosione, alvei od impluvi.

7. Le indagini, le valutazioni e le verifiche di cui al presente articolo devono essere oggetto di una relazione geologica e geotecnica, da porre a corredo e costituente parte integrante della progettazione delle opere, in cui devono essere esposti i risultati delle indagini compiute, i parametri adottati, i metodi, i calcoli ed i coefficienti determinati relativamente alla stabilità dei pendii.

8. Solo per opere di modesto rilievo ed entità o per aree già note e di sicura ed accertata stabilità può essere ritenuta sufficiente una relazione geologica semplificata che si basi su notizie e dati idonei a caratterizzare l'area e ad accertare la fattibilità delle opere o movimenti di terreno.

9. Le indagini, le valutazioni e le verifiche di cui al presente articolo possono essere omesse per modesti interventi di livellamento o modificazione morfologica dei terreni. Tali indagini, valutazioni e verifiche, ove non espressamente richieste, possono essere omesse anche per le opere ed i movimenti di terreno rientranti nelle tipologie non soggette ad autorizzazione o dichiarazione, nelle tipologie soggette a dichiarazione, nonché per le opere connesse ai tagli dei boschi di cui al titolo II, capo II, sezione VI. Per le opere o i movimenti di terreno di cui al presente comma la presentazione di apposita relazione geologica può essere comunque prescritta nel caso in cui si tratti di terreni instabili o con forte pendenza.

10. Durante l'esecuzione dei lavori deve essere accertata in loco la rispondenza delle indagini geologiche e delle previsioni di progetto con lo stato effettivo dei terreni, ed adottato di conseguenza ogni ulteriore accorgimento necessario ad assicurare la stabilità dei terreni stessi e la regimazione delle acque.

Art. 76 - Scavi e riporti di terreno

1. Durante la realizzazione di lavori ed opere che comportino scavi o riporti di terreno non devono essere create condizioni di rischio per il verificarsi di smottamenti, franamenti od altri movimenti gravitativi.

2. Per i fini di cui al comma 1, fatto salvo che le indagini geologiche escludano specifici rischi o che si sia proceduto alla realizzazione di idonee opere di preventivo consolidamento dei terreni, gli scavi devono essere eseguiti in stagioni a minimo rischio di piogge e procedendo per stati di avanzamento tali da consentire la rapida ricolmatura degli stessi o il consolidamento dei fronti con opere provvisorie o definitive di contenimento. Se sussistono particolari condizioni di rischio per la stabilità a breve termine, gli sbancamenti devono procedere per piccoli settori ed essere seguiti dall'immediata realizzazione delle opere di contenimento. Si può procedere ad ulteriori scavi solo dopo che queste ultime diano garanzia di stabilità.

3. I riporti di terreno devono essere eseguiti in strati, assicurando il graduale compattamento dei materiali terrosi, dai quali devono essere separate le frazioni litoidi di maggiori dimensioni. Nelle

aree di riporto devono essere sempre garantite le opere necessarie alla regimazione delle acque ed alla difesa da fenomeni erosivi. Se è prevista la realizzazione di opere di contenimento, le stesse devono essere realizzate prima dell'inizio dei riporti di terreno.

4. I riporti di terreno da eseguire nei terreni destinati o da destinare all'attività agricola o forestale devono essere realizzati con materiali terrosi di caratteristiche fisico-chimiche idonee al mantenimento o miglioramento della fertilità agronomica dei terreni oggetto del riporto.

Art. 77 - Materiali di risulta

1. La terra di risulta da scavi o movimenti di terreno in genere, attuati per opere di modesta entità, può essere conguagliata in loco per la risistemazione dell'area oggetto dei lavori, al di fuori di corsi d'acqua, fossi, impluvi e linee di sgrondo delle acque, senza determinare apprezzabili modificazioni di assetto o pendenza dei terreni, provvedendo al compattamento ed inerbimento del terreno stesso ed evitando che abbiano a verificarsi fenomeni erosivi o di ristagno delle acque.

2. La terra derivante da scavi di sbancamento operati per costruzioni o derivante da altre opere da cui risultino apprezzabili quantità di materiale terroso, può essere riutilizzata in loco per la sistemazione dell'area oggetto dei lavori, in conformità e nei limiti delle previsioni di progetto.

3. I materiali lapidei di maggiori dimensioni devono essere separati dal materiale terroso al fine di garantire un omogeneo compattamento ed assestamento di questi ultimi. I materiali lapidei possono essere reimpiegati in loco per la sistemazione dell'area oggetto dei lavori purché gli stessi siano depositati in condizioni di stabilità ed in modo da non ostacolare il regolare deflusso delle acque superficiali.

3 bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano esclusivamente ai materiali di risulta relativi ad interventi che non rientrano nel campo di applicazione della legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 (Testo unico in materia in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili). [\(51\)](#)

4. Fatto salvo quanto disposto dal [decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22](#) (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), da ultimo modificato dalla [legge 3 febbraio 2003, n. 14](#), i materiali terrosi o lapidei eccedenti la sistemazione in loco devono essere riutilizzati in terreni ove il riporto degli stessi sia autorizzato o consentito ai fini del vincolo idrogeologico.

5. Durante le fasi di cantiere eventuali depositi temporanei di materiali terrosi e lapidei devono essere effettuati in modo da evitare fenomeni erosivi o di ristagno delle acque. Detti depositi non devono essere collocati all'interno di impluvi, fossi o altre linee di sgrondo naturali o artificiali delle acque e devono essere mantenuti a congrua distanza da corsi d'acqua permanenti. E' fatto divieto di scaricare materiale terroso o lapideo all'interno o sulle sponde di corsi d'acqua anche a carattere stagionale. I depositi non devono inoltre essere posti in prossimità di fronti di scavo, al fine di evitare sovraccarichi sui fronti stessi.

Art. 78 - Realizzazione delle opere

1. Al fine di assicurare la stabilità dei terreni vincolati tutte le opere, ed in particolare quelle di contenimento del terreno o costruite a contatto con il terreno, devono essere dimensionate e costruite, sotto la diretta responsabilità dei tecnici progettisti ed incaricati della direzione dei lavori,

in modo da assicurarne la stabilità nelle condizioni più sfavorevoli di azione delle forze determinate dal terreno stesso, dall'acqua, dai sovraccarichi e dal peso proprio delle opere.

2. Per i fini di cui al comma 1 devono essere messi in opera sistemi di drenaggio in grado di intercettare e smaltire le acque di circolazione sotterranea in corrispondenza delle nuove opere. La tipologia e la collocazione dei drenaggi deve essere correlata sia alla tipologia, alle dimensioni ed alla collocazione delle opere, considerate nel loro complesso, sia alle caratteristiche della circolazione idrica sotterranea accertata con le indagini di cui [all'articolo 75](#) (Indagini geologiche).

.....

Capo III

TUTELA DEL TERRITORIO IN RELAZIONE AGLI INTERVENTI A CARATTERE URBANISTICO - EDILIZIO

Sezione I

TRASFORMAZIONI

Art. 96 - Trasformazione della destinazione d'uso dei terreni

1. Si considera trasformazione della destinazione d'uso dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico quella attuata, in terreni di qualunque destinazione, per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive.

2. Le trasformazioni di destinazione di cui al comma 1, quando attuate nei boschi, costituiscono trasformazione degli stessi e sono soggette alle norme di cui agli [articoli 79, 80 e 81](#).

3. Le trasformazioni di destinazione di cui ai commi 1 e 2 devono essere eseguite nel rispetto delle norme tecniche generali di cui al capo I, sezione II del presente titolo e delle disposizioni contenute nella sezione II del presente capo.

Sezione II

OPERE E MOVIMENTI DI TERRENO DI CUI ALL'ARTICOLO 42, COMMA 5, DELLA LEGGE FORESTALE [\(165\)](#)

Art. 97 - Condizioni di applicabilità per le opere e i movimenti di terreno eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione

1. Le opere e i movimenti di terreno indicati agli [articoli 98 e 99](#) sono consentite purché eseguite nel rispetto delle norme tecniche generali di cui al capo I, sezione II del presente titolo e delle disposizioni e condizioni indicate per ciascuna opera o movimento di terreno.

.....

.....

Art. 101 - Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti ad autorizzazione

1. Fatto salvo quanto previsto nella presente sezione, **la realizzazione di opere, infrastrutture e movimenti di terreno** di cui all'articolo 42, comma 5 comprese l'apertura e la coltivazione di cave e torbiere, **sono soggetti ad autorizzazione.** [\(172\)](#)

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione le valutazioni delle possibili alterazioni della stabilità dei terreni vincolati e della regimazione delle acque è effettuata sulla base:

- a) delle risultanze delle indagini geologiche e delle verifiche di stabilità definite [dall'articolo 75](#), in rapporto alla tipologia, localizzazione, modalità e fasi esecutive delle opere;
- b) delle modalità per la realizzazione e della successione temporale dei lavori, con particolare riferimento agli scavi e riporti di terreno ed alle opere di contenimento e di consolidamento del terreno, come evidenziati in apposita relazione tecnica, planimetrie e sezioni relative alle fasi di cantiere, riferite all'attuazione del progetto esecutivo delle opere di fondazione e di quelle di contenimento e consolidamento del terreno;
- c) **delle possibili interferenze con la circolazione idrica superficiale e profonda, come risultano dalle indagini geologiche di cui alla lettera a) ed evidenziate in apposita documentazione progettuale in cui siano rilevabili, in particolare, i livelli di falda in sovrapposizione alle opere in progetto, le opere per la regimazione e lo smaltimento delle acque superficiali, nonché la localizzazione e la rete di sgrondo dei drenaggi a retro delle opere di contenimento, con particolari relativi alle modalità costruttive degli stessi;**
- d) **dell'assetto finale dei luoghi al termine dei lavori e delle eventuali opere di ripristino ambientale.**

Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10

Sulla base della Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10, "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)", si osserva ad esempio lo

Art. 73 - Raccordo fra VAS e VIA

- 1. Al fine di razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti in riferimento ai progetti di opere ed interventi soggetti a VIA da realizzarsi in attuazione di piani e programmi sottoposti a VAS, nella redazione dello studio di impatto ambientale possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale.** Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS.
- 2. Nell'ambito della VAS può essere condotta, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, la procedura di verifica di assoggettabilità di cui al titolo III sulla VIA.** In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.
- 3. Le determinazioni assunte in sede di VAS di piani e programmi** sono tenute in considerazione dall'autorità competente in materia di VIA nello svolgimento delle procedure di cui al titolo III.

Sono sottoposti a V.I.A. in base al D. Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (GU n.88 del 14-4-2006 - Suppl. Ordinario n. 96), Allegato III:

- **gli impianti di trattamento delle acque reflue con una capacità superiore a 100.000 abitanti equivalenti;**

- l'iniziale forestazione con una superficie superiore a 20 ha; **la deforestazione allo scopo di conversione in altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ha.**

Piano 2016-2021 dell'Autorità di Bacino dell'Appennino Settentrionale

Le recenti normative in materia di qualità delle acque e conservazione delle risorse idriche, vedono l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale – in cui ricade Reggello - in piena attività per dare attuazione a quanto previsto dai Piani di Gestione delle Acque – Il ciclo (2016) - e dai successivi decreti direttoriali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela e del Territorio e del Mare n. 29 e n. 30 del 2017. **I decreti riguardano rispettivamente la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche (Direttiva Derivazioni) e l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento del deflusso ecologico nei corpi idrici superficiali.**

[Decreto Direttoriale STA del Ministero dell'Ambiente n. 30 del 13 febbraio 2017](#)

[Deliberazione n. 4 del 14 dicembre 2017, recante «Adozione della “Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di gestione del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale» \(Direttiva deflussi ecologici\)](#)

[Allegati alla Deliberazione n. 4 del 14 dicembre 2017](#)

Aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d'acqua, del deflusso ecologico

http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=1561

Tra le misure del [PoM del Piano di Gestione delle Acque](#), Il ciclo (2016) per il raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati, riveste una priorità di livello nazionale quella intitolata “*Revisione del DMV, definizione delle portate ecologiche e controllo dell'applicazione sul territorio*” che risponde a quanto richiesto dal Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela e del Territorio e del Mare n. 30, emanato allo scopo di soddisfare le richieste della Commissione Europea formulate all'Italia attraverso i casi EU PILOT 6011/14/ENVI e 7304/15/ENVI.

Considerato che lo stato del Fiume Arno nel Valdarno Superiore è classificato come “cattivo” (http://www.appenninosettentrionale.it/eis2/scheda_corpo_idrico_gen.php?cod=IT09CI_N002_AR081fi3&tipocod=wise&direttiva=2000&mis=1) ai sensi di quanto sopra, gli scarichi della depurazione dovranno assicurare qualitativamente il rispetto del Deflusso Ecologico come da norme vigenti.

Dato che il Piano 2016-2021 dell'Autorità di Bacino dell'Appennino Settentrionale (http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=2906), oggi vigente, prevede “... per tutto quello che concerne la tutela qualitativa e quantitativa delle acque superficiali e sotterranee, con la finalità del raggiungimento del buono stato ambientale per tutti i corpi idrici e delle aree protette connesse. ...” anche la “**Verifica dell'efficacia del Piano ai sensi del Cambiamento Climatico**” (http://www.appenninosettentrionale.it/rep/distretto/aggiornamento/marzo2016/allegato_08

05.zip), tra cui la “Determinazione dell’impatto del cambiamento climatico sui corpi idrici” e “L’interazione delle classi di cambiamento climatico sui corpi idrici”, la qualità dei flussi liquidi immessi e soprattutto emessi dalla depurazione dovrà essere verificata e calibrata – se non modulabile – in riferimento ai periodi di maggior pressione climatico-ambientale sui corpi idrici riceventi.

È inoltre necessario definire le probabilità ed estensione del corpo idrico “Arno” ed altri eventuali secondo la media dei massimi di precipitazione e di portata in modo da evitare danneggiamento o malfunzionamento della depurazione.

4. Conclusioni

La presente Integrazione alla VAS per la Variante al Piano Strutturale del Comune di Reggello rispetto alla previsione di un nuovo depuratore in loc. Ruota al Mandò indica l’identificazione e verifica delle condizioni e parametri tecnici e l’attuazione delle leggi indicate e comunque di quelle vigenti come requisiti necessari per la realizzazione del progetto.

San Giovanni Valdarno, lì 24/10/2019

Dott. For. Fabrizio D’Aprile



Fabrizio D'Aprile